

REPUBBLICA ITALIANA

- In nome del Popolo Italiano -



LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Terza Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:

dott. ALBERTO NICOLA FILARDO	PRESIDENTE
dott.ssa TERESA BARILLARI	CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2187/2019 RGAC vertente

TRA

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (C.F. *C.F._1* ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in *Pt_1* [REDACTED] giusta procura su foglio separato costituente parte integrante dell'atto di citazione in appello;

APPELLANTE

E

CP_1 (C.F. *C.F._2*) e *CP_2* (C.F. *C.F._3*), in qualità di coeredi della sig.ra *Persona_1* rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] (C.F. *C.F._4*), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed

elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in Mangone (CS), alla

APPELLATI

NONCHÉ

Controparte_3 (C.F. *C.F._5*), *CP_4* (C.F. *C.F._6*) e *Controparte_5* (C.F. *C.F._7* , nella qualità di coeredi della sig.ra *Persona_1* rappresentati e difesi dall'avv. (C.F. *C.F._8*) ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in *Pt_1* giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

APPELLATI

All'esito dell'udienza del 14.03.2023 la causa era posta in decisione in data 07.04.2023 con ordinanza *ex art. 127 ter*, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:

conclusioni delle parti

Per l' *Controparte_6* : <<disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte adita, In Via preliminare: Disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 1252/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza – in persona della dott.ssa Filomena De Sanzo emessa e pubblicata il 13.14/06/2019 e notificata a mezzo pec il 10/10/2019 stante la palese fondatezza del presente gravame (*fumus boni iuris*) ed il grave e irreparabile pregiudizio patrimoniale che all'odierna appellante potrebbe derivare dall'esecuzione, peraltro già intrapresa, della sentenza oggi impugnata (*periculum in mora*).- Nel merito: Accogliere il gravame spiegato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1252/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza e notificata il 10 ottobre 2019 per i motivi meglio esposti ed enucleati in narrativa, conseguentemente dichiarando che nessuna somma è dovuta agli odierni appellanti; In via subordinata gradata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita, confermasse la responsabilità dei sanitari dell' *Org_1* [...]

Pt_1 stabilire le somme da corrispondere ai singoli eredi. - Il Tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. >>;

per CP_1 e CP_2 : <<Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ex adverso proposto con conseguente rigetto dello stesso per tutti i motivi sopra argomentati; b) Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dall' Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto con integrale conferma della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado n. sentenza 1252/2019 pubblicata il 14.6.2019 dal Tribunale Civile di Cosenza per tutti i motivi ut supra descritti; In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore. Ancora in ogni caso: "condannare l' Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai Sig.ri CP_1 e CP_2 , ex art. 96 cpc per aver agito con mala fede o colpa grave per la somma che verrà ritenuta giusta o di ragione, anche in via equitativa.>>;

per Controparte_3 , CP_4 e Controparte_5 : <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, - in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dall' Parte_1 , in persona del legale r.p.t. per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione, con ogni conseguenza di legge; e per l'effetto confermare la sentenza n° 1252/2019 resa in data 13-14 /06/2019 dal Tribunale di Cosenza; - nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione in appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare sempre la sentenza n° 1252/2019 resa in data 13-14/06/2019 dal Tribunale di Cosenza; - in ogni caso condannare l' Parte_1 , in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai sigg.ri Controparte_3 , CP_4 e [...] CP_5 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito con mala fede o colpa grave per la somma che verrà ritenuta giusta o di ragione anche in via equitativa; - condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.>>.

I FATTI

I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: *“Con atto di citazione ritualmente notificato [...] Per_1 ha chiamato in causa l' Parte_1, in persona del l.r.p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniale e biologico, asseritamente patiti a causa dell'errato trattamento sanitario a cui sarebbe stata sottoposta presso il locale nosocomio a seguito della caduta avvenuta il 19.03.2012.*

Narra, in particolare, l'attrice che, ricoverata presso l'Unità Operativa di Ortopedia Org_2 [REDACTED] cosentino con diagnosi di: “frattura olecrano e troclea gomito destro”, in data 22.03.2012 era stata sottoposta ad intervento di: “riduzione e sintesi con due fili di K” ma che, ritornata in ospedale dopo le dimissioni, aveva continuato ad avvertire: “dolore e tumefazione del gomito destro”.

La Per_1 ha poi dichiarato che il 05.04.2012 era stata eseguita presso l'ospedale di Pt_1 “apertura gesso e rimozione parziale punti” e che in data 09.05.2012 era stato rimosso, in regime di ricovero Org_3 l'ultimo filo di K con prescrizione di controllo per il 14.05.2012; che, tuttavia, persistendo la sintomatologia dolorosa, si era rivolta ai sanitari del [REDACTED] di Gubbio i quali avevano rilevato, a seguito di esecuzione di TAC al gomito destro, la presenza di: “frattura pluriframmentaria dell'epicondilo mediale con rima di frattura principale obliqua, ad estensione intercondiloidea, con interessamento anche della troclea e distacco di più frammenti medialmente, con diastasi degli stessi. Tumefazione dei tessuti molli”; che, visitata il 20.06.2012 da altro specialista, le era stata diagnosticata una “pseudoartrosi del condilo omerale mediale” a cui era seguito, il 18.07.2012, l'intervento di: “regolarizzazione osteoarticolare, pulizia del focolaio di pseudoartrosi e sintesi con placca e viti+ neurolisi ed antesposizione del nervo ulnare destro” presso [REDACTED] di Sassuolo (MO); che, eseguiti cicli riabilitativi presso il centro Org_4 di San Lucido, l'ultimo controllo medico del 18.12.2012 aveva rilevato la presenza di: “postumi al gomito destro, flesso estensione limitata di circa 1/3, limitata la flessione delle dita con ridotta capacità di pressione. Ipotonia della muscolatura dell'arto in toto”.

Ritenendo responsabili i sanitari di Pt_1 dei postumi invalidanti permanenti a lei residuati a seguito dell'intervento praticato, come certificati nella perizia di parte del dr. Persona_2 ne ha dunque chiesto la condanna al relativo risarcimento quantificato in euro 154.975,00, oltre al ristoro del danno patrimoniale sub specie di "danno emergente derivante dalla perdita e/o diminuzione della capacità lavorativa specifica (casalinga)" e rimborso delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Parte_1 ha chiesto il rigetto della domanda ritenendo corretto l'intervento chirurgico eseguito dai sanitari sulla Per_1 e contestato l'entità del danno biologico come determinata dall'attrice

Essendo intervenuta in data [REDACTED] la morte di Persona_1 il giudizio è stato proseguito dai suoi eredi legittimi che si sono costituiti a mezzo dei rispettivi procuratori.

Sentiti i testi introdotti da parte attrice, il G.I. ha disposto CTU medico-legale per accertare la sussistenza dei profili di responsabilità dedotti dai CP_1

La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche."

In data 13.06.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 3174/2014, il Tribunale di Cosenza emetteva la sentenza n. 1252/2019, pubblicata il 14.06.2019 e notificata il 10.10.2019, con la quale così provvedeva:

- "- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' [...] Parte_1, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti da parte attrice che liquida in euro 80.757,54 all'attualità, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali sostenute dagli attori che liquida in euro 10.133,50 in favore dell'avv. [REDACTED] ed euro 12.472,00 in favore dell'avv. [REDACTED] oltre rimborso forfettario, Cap ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario;
 - pone definitivamente a carico dell'Parte_1 soccombente le spese di CTU, con obbligo di rimborso di quanto anticipato da parte attrice."

Con atto di citazione in appello e contestuale istanza inibitoria, regolarmente notificato, l' **Controparte_6** interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma.

In particolare, con un unico motivo d'appello lamentava l'inesatta valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie operata dal Giudice di prime cure, in violazione degli artt. 116 e ss. c.p.c., *"stante l'elevata percentuale di danno biologico riconosciuto dallo stesso"*.

Si costituivano i sig.ri **CP_1** e **CP_2** eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello *ex art. 342 c.p.c.* e chiedendone, nel merito, il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c.

Si costituivano **Controparte_3**, **CP_4** e **Controparte_5** eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero, in subordine, dell'art. 348 *bis* c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione, svoltesi nelle forme della c.d. trattazione scritta, le parti depositavano note scritte insistendo nelle rispettive posizioni; la Corte si riservava.

A scioglimento della riserva, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per gli importi superiori alla somma di €. 50.000 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.03.2023.

A tale udienza, svoltesi ai sensi degli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni; la Corte si riservava.

Con l'ordinanza del 07.04.2023 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalle parti appellate, sig.ri. *CP_1* , *CP_2* , *Controparte_3* , *CP_4* e *Controparte_5* .

Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.

Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I, 11.10.2006, n. 21816).

Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..

Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati *ex art.* 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere *de plano* allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.

Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.

Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso *in toto* infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato e dei risultati della consulenza tecnico d'ufficio disposta dal giudice di prime cure.

Orbene, la parte appellante denuncia con un unico motivo la presunta erroneità della sentenza gravata per un'inesatta valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie effettuata dal Giudice di prime cure che avrebbe, quindi, violato quanto disposto dall'art. 116 e ss. del c.p.c.

Più specificamente, l'appellante ritiene che il primo Giudice avrebbe errato nel fare proprie le conclusioni del consulente nominato, considerata l'elevata percentuale di danno biologico riconosciuto dallo stesso consulente alla defunta Persona_1 al contrario, a suo dire, il consulente avrebbe dovuto fornire al primo Giudice due valutazioni percentuali: una per il danno originario,

l'altra per il danno iatrogeno differenziale; quantificate tali percentuali avrebbe dovuto effettuare la differenza tra la percentuale di invalidità in cui versava all'epoca il danneggiato e la percentuale di invalidità che sarebbe, comunque, residuata quale postumo operatorio così ottenendo la liquidazione del danno de quo.

Tale motivo è privo di fondamento.

Ed invero, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Cosenza, gli odierni appellati hanno fornito prova del peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra **Persona_1** a seguito dell'intervento dei sanitari dell'azienda appellante, circostanza questa che, come rilevato correttamente dal Giudice di primo grado, è emersa chiaramente *"dai referti e dalla documentazione medica in atti attestanti la non risoluzione della problematica legata alla frattura subita dalla defunta **Persona_1** dopo la caduta tanto da dover ella essere sottoposta ad altro intervento chirurgico riparativo"*.

Peraltro, la perizia eseguita dal CTU dr. **Persona_3** ha accertato che "l'intervento effettuato presso l'UOC dell'Ospedale di **Pt_1** non venne eseguito con tecnica tale da ridurre la scomposizione dei frammenti della frattura" atteso che "le manovre effettuate non furono idonee a ridurre le fratture o i due chiodi di **CP_7** non furono sufficienti a garantire l'osteosintesi", facendo emergere altresì che nel corso dell'intervento di osteosintesi eseguito presso il nosocomio di **Pt_1** era subentrata una infezione del sito chirurgico che, in una frattura chiusa e non esposta quale era quella subita dalla **Per_1**, "lascia intendere che nel garantire la sterilità del complesso operatorio o nella esecuzione dell'intervento o nell'assistenza postoperatoria non vi sia stata l'adizione di tutte le cautele e degli accorgimenti dettati dalla scienza medico-chirurgica che il caso richiedeva".

Il perito ha ancora rilevato che i medici di **Pt_1** nonostante ai successivi controlli fosse stato accertato l'insuccesso chirurgico, "non posero indicazione all'esecuzione dell'intervento che venne successivamente effettuato presso

██████ di Sassuolo” dove era stata eseguita anche la pulizia del focolaio di pseudoartrosi, oltre che “sintesi con placca e viti, più neurolisi ed anteposizione del nervo ulnare al gomito destro”.

Il CTU ha, altresì, precisato che normalmente *“la frattura del gomito destro, scomposta e pluriframmentaria”*, quale era quella subita dalla Per_1, *“ed il trattamento chirurgico correlato richiedono per il conseguimento della guarigione un periodo di malattia non inferiore a 90 giorni* , al contrario, nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta da parte attrice è emerso che la paziente *“ha sopportato un periodo di malattia dal 19.03.2012 al 31.12.2012 di 287 giorni”* con conseguente riconducibilità all’errore medico e all’infezione nosocomiale di 197 giorni di malattia, di cui giorni 20 di ITA, giorni 30 di ITP al 75%, giorni 80 di ITP al 50% ed altri giorni 80 di ITP al 25%.

Quanto ai postumi invalidanti permanenti, il perito ha accertato che dall’intervento eseguito sono derivati esiti di entità diversa da quelli normalmente conseguenti al trauma ed all’intervento di riduzione di osteosintesi, inquadrabili con la diagnosi di: *“esiti di reintervento chirurgico di osteosintesi e di neurolisi del nervo ulnare destro per fratture scomposte e comminute del gomito destro”*, valutabili, in termine di maggior danno nel senso prima spiegato, nella misura del 20%, comprensivo del danno estetico cicatriziale del gomito.

Tra l’altro, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi in primo grado, precedentemente all’evento, la sig.ra Per_1 godeva di buona salute, provvedeva autonomamente alla cura della propria persona e della casa; successivamente all’evento, invece, necessitava di assistenza personale continuativa prestata dal marito, dai figli e da una collaboratrice domestica.

Ciò posto, reputa la Corte, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, che le conclusioni valutative del Ctu di primo grado in quanto frutto di un’indagine completa ed esaustiva, improntata a criteri metodologici di comprovata affidabilità scientifica, oltre che immune da vizi logici, non siano in alcun modo scalfite dalle contrarie deduzioni addotte a sostegno del proposto

gravame, così da giustificare ampiamente anche nella presente sede la conferma della decisione.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che *“In tema di responsabilità civile (nella specie: contrattuale ed extracontrattuale da attività medico-sanitaria), laddove il danneggiato, prima dell'evento, versi in pregresso stato di vulnerabilità (o di mera predisposizione) ma l'evidenza probatoria del processo, sotto il profilo eziologico, non consente di dimostrare con certezza che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, detto stato si sarebbe comunque evoluto, anche in assenza dell'evento di danno, in senso patologico-invalidante, il giudice in sede di quantificazione del danno non deve procedere ad alcuna diminuzione del “quantum debeatur”, posto che, diversamente, darebbe applicazione all'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi), siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta “normalità” (cfr. Cass. Civ. sez. III, ord. n. 20836 21.08.2018 in senso conforme Cass. Civ. sez. III, n. 15991 21.07.2011).*

Ed ancora, la Suprema Corte ha chiarito che *“lo stato di salute anteriore della vittima può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, nel rispetto del principio della causalità giuridica, solo qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già affetto da patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto; in quest'ultima ipotesi il giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all'esito dell'azione illecita non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che, secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante. Alla preesistenza di una patologia non può, invece, essere assimilato un mero “stato di vulnerabilità”, ossia una “predisposizione” non invalidante in sé, che non esclude né la causalità materiale, per il principio dell'equivalenza delle cause, né quella giuridica,*

perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata dell'azione illecita"
(Cass. Sez. Lav., ord. 4/11/2021, n. 31742)

Ad avviso di questa Corte, nel caso in esame, la patologia invalidante (Parkinsonismo) seppure favorita da un fattore predisponente è insorta solo a seguito della condotta tenuta dai sanitari, che hanno agito come concausa dell'evento dannoso e non come mero fattore di aggravamento di una patologia preesistente.

Difatti, il consulente a pag. 19 della consulenza afferma *"l'esistenza di rapporto di causalità tra la caduta con produzione di frattura scomposta pluriframmentata del gomito, l'errore di esecuzione dell'intervento di osteosintesi con fili di CP_7 l'infezioni del sito chirurgico, la perdurante scomposizione dei frammenti di frattura che ha reso necessario il reintervento. L'attuale menomazione funzionale deve essere ricondotta ai diversi momenti concausali"*.

Per quanto attiene, poi, alla richiesta avanzata da parte appellante e relativa - nell'ipotesi di conferma della responsabilità dei sanitari - all'esatta determinazione delle somme da corrispondere ai singoli eredi della sig.ra Per_1, si osserva che quest'ultima è deceduta nelle more del giudizio di primo grado e, più precisamente, in data [REDACTED] come da certificato di morte prodotto.

I coeredi della sig.ra Per_1 hanno inteso proseguire il giudizio introdotto dalla *de cuius* riportandosi integralmente a tutti gli scritti difensivi redatti nell'interesse della stessa e chiedendo l'accoglimento integrale delle relative conclusioni.

Il Tribunale di Cosenza, quindi, ha ritenuto di accogliere la domanda e per l'effetto condannare l [REDACTED] Parte_1 al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellati pari ad euro 80.757,54 oltre interessi.

Nessuna altra o diversa determinazione delle somme deve operare questa Corte d'Appello trovando applicazione nel caso di specie il principio di solidarietà attiva.

In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Quanto alla richiesta di condanna di parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dagli appellati, la stessa è infondata.

Ed invero, in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di provare sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto dedotti o comunque desumibili dagli atti di causa.

Ritiene questa Corte, di non ravvisare, alla luce dei soprarichiamati principi, la temerarietà del proposto appello, né parte appellata ha dato dimostrazione nell'indicato comportamento dell'avversario della ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15629 del 30 giugno 2010).

Le spese del presente grado di appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della [...] [...]

Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

PQM

La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla *Parte_1*

[...] nei confronti di *CP_1*, *CP_2*, *Controparte_3*, *CP_4* e *Controparte_5* avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1252/2019, pubblicata in data 14.06.2019 e notificata in data 10.10.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante *Parte_1* al pagamento delle spese legali che liquida in euro 4.860,00 in favore dell'avv. [REDACTED] ed euro 4.860,00 in favore dell'avv. [REDACTED] oltre rimborso forfettario, Cap ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] dichiaratisi antistatari;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della *Parte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Catanzaro, 18.10.2023

L'Estensore

Giovanna Gioia

Il Presidente

Alberto Nicola Filardo